



Le OLTA possono continuare a pubblicare dati dei voli e tariffe delle Low Cost (Corte di Cassazione, 12/11/2019 n. 29237)

Il Fatto

La Società proprietaria di una OLTA aveva citato in giudizio un vettore low cost chiedendo che si accertasse l'abusivo svolgimento da parte di quest'ultimo dell'attività di agenzia di viaggi, e che si accertasse altresì il diritto della OLTA di continuare a pubblicare le informazioni relative a tariffe e voli del vettore. La OLTA aveva altresì chiesto che si accertasse l'abuso da parte del vettore della sua posizione dominante sul mercato della vendita dei biglietti aerei e dei servizi di viaggio e turismo, a livello comunitario e nazionale. Il vettore aveva rivendicato in quel giudizio in generale la legittimità del proprio operato ed in particolare il proprio diritto esclusivo alla pubblicazione di tali informazioni, affermando altresì che l'attività della OLTA – svolta attraverso il cd. "screen scraping" – era illecita.

La Decisione

Il giudizio approda, dopo nove anni dall'inizio, dinanzi la Corte di Cassazione. Esso, in realtà, non si è concluso, in quanto la Corte ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano (dalla quale proveniva) limitatamente ad una diversa valutazione del mercato rilevante (ciò al fine di meglio decidere in merito alla contestazione svolta dalla OLTA relativa all'abuso di posizione dominante da parte del vettore).

Dalla sentenza della Cassazione si desume però l'importante principio per il quale la pubblicazione da parte delle OLTA di informazioni e tariffe del vettore (anche in assenza di un rapporto contrattuale) è legittimo, anche in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 1008/2008, che afferma il principio della accessibilità alle tariffe aeree. Inoltre, deve ritenersi consentito alle OLTA l'utilizzo della denominazione e del marchio del vettore, in quanto puramente descrittivo dei voli commercializzati.